



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento, proposto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Repertorio n. 30/00 del 7 luglio 2016

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 7 luglio 2016

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 2 successive modificazioni;

VISTO l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", che ha disposto che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con questa Conferenza unificata, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 che ha apportato delle modifiche al comma 2 dell'articolo 12 del richiamato decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83;

VISTO lo schema di provvedimento in epigrafe approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 15 giugno 2016, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot.n. 6711 del 28 giugno 2016, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 3061 del 30 giugno 2016;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 5 luglio 2016, le Regioni e l'ANCI, nell'esprimere l'intesa, hanno formulato osservazioni e proposte emendative, discusse con i rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;



4



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. n. 20233 del 6 luglio 2016, diramata in pari data con nota della Segreteria di questa Conferenza prot. n. 3176, recante le proposte emendative al testo del Governo avanzate dalle Regioni e dall'ANCI, e condivise dal predetto Ministero (allegato sub 1);

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome hanno espresso l'intesa, con alcune osservazioni e indicazioni riportate nel documento consegnato (allegato sub 2);
- l'ANCI ha espresso intesa;
- il Sottosegretario di Stato per i Beni e Attività Culturali e Turismo ha risposto alle osservazioni delle Regioni con un intervento che si riporta in allegato (sub 3);

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sullo schema di regolamento in epigrafe, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot.n. 6711 del 28 giugno 2016, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 3061 del 30 giugno 2016.

Il Segretario
Antonio Nadeo



Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa



Allegato 1

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBACT-UDCM
LEGISLATIVO
0020233-06/07/2016
Cl. 02.02.01/21.9

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Conferenza Unificata
Servizio V – Ambiente e territorio
ROMA
statoregioni@mailbox.governo.it

OGGETTO: Intesa sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento, proposto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Intesa ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i.

All'esito della riunione tecnica tenutasi nella giornata di ieri, come da intese, in riscontro alla nota qui inviata in data odierna via pec dalla Regione Sardegna, capofila per la materia del paesaggio, si trasmette l'assenso dello scrivente Ministero alle proposte e alle raccomandazioni formulate nel suddetto documento congiuntamente dalle Regioni e dall'Anci.

Si prega, pertanto, di voler confermare l'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della Conferenza Unificata di domani 7 luglio.

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Paolo Carpentieri



Il presente documento riporta le proposte emendative e le osservazioni formulate dalla Commissione Ambiente ed Energia – tavolo tecnico interregionale del Paesaggio, riunitosi su convocazione del coordinatore in data 5 luglio 2016, ore 10.30, e condivise nella riunione tecnica della Conferenza unificata del 5 luglio 2016, ore 15.00, con l'ANCI, unitamente alle ulteriori proposte da quest'ultima formulate. Sono, inoltre, presenti alcune specificazioni, rese necessarie ai seguito dei chiarimenti forniti dai rappresentanti del MiBACT nella riunione pomeridiana.

Ai fini di una più agevole disamina di seguito si riportano in formato tabellare:

nella prima colonna lo schema di DPR approvato Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2016;

nella seconda colonna le proposte emendative, con in colore **nero** le proposte emendative formulate dalla Commissione Ambiente ed Energia – tavolo tecnico interregionale del Paesaggio, sulle quali ha espresso adesione l'ANCI, in colore **rosso** le proposte emendative formulate dall'ANCI, sulle quali ha espresso adesione il coordinatore della Commissione Ambiente ed Energia – tavolo tecnico interregionale del Paesaggio, in colore **blu** le proposte emendative formulate dalla Commissione Ambiente ed Energia – tavolo tecnico interregionale del Paesaggio come integrate a seguito dei chiarimenti forniti dai rappresentanti del MiBACT. In carattere barrato sono riportati gli emendamenti soppressivi, proposti dalla Commissione Ambiente ed Energia – tavolo tecnico interregionale del Paesaggio, sui quali ha espresso adesione l'ANCI.

La terza colonna riporterà le valutazioni espresse dal MiBACT a seguito della trasmissione del presente documento.

Infine, nel seguito sono riportate le raccomandazioni formulate dalla Commissione Ambiente ed Energia – tavolo tecnico interregionale del Paesaggio e sulle quali l'ANCI ha espresso adesione.

Schema approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2016	Schema proposto dalla Conferenza unificata – riunione tecnica del 5 luglio 2016 (ore 15.00)	Parere MIBACT
<p>VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;</p> <p>VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</p> <p>VISTO l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale dispone che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui</p>	<p>Non emendato</p>	



all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato Codice, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, operare ulteriori semplificazioni procedurali nonché individuare le tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica e quelle che possono essere regolate attraverso accordi di collaborazione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del Codice;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data ...;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del ...;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data, rispettivamente, ...;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Emana

il seguente regolamento:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Definizioni)

1. Nel testo e negli Allegati 'A', 'B', 'C' e

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Definizioni)

Non emendato



<p>'D' al presente decreto.</p> <p>a) "Codice" è il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;</p> <p>b) "Ministero" è il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;</p> <p>c) "amministrazione procedente" è la Regione, ovvero l'ente delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;</p> <p>d) "Soprintendenza" è l'ufficio periferico del Ministero competente al rilascio dei pareri in materia di autorizzazioni paesaggistiche,</p> <p>e) "accordi di collaborazione" sono gli accordi stipulati tra il Ministero, la Regione e gli enti locali di cui all'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;</p> <p>f) "vincolo paesaggistico" è quello imposto ai sensi degli articoli 140, 141 e 143 del Codice o delle previgenti norme, ovvero quello previsto dall'articolo 142 del Codice.</p>		
<p style="text-align: center;">ART. 2</p> <p style="text-align: center;">(Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica)</p> <p>1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato 'A' al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante, nonché quelli di cui all'articolo 4.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 2</p> <p style="text-align: center;">(Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica)</p> <p style="text-align: center;">Non emendato</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 3</p> <p style="text-align: center;">(Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato)</p> <p>1. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui al Capo II gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell'Allegato 'B' al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 3</p> <p style="text-align: center;">(Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato)</p> <p style="text-align: center;">Non emendato</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 4</p>	<p style="text-align: center;">ART. 4</p>	



<p>(Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi)</p> <p>1. Gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, A.5, A.7, A.13 e A.14 dell'Allegato 'A' al presente regolamento, riguardanti aree o immobili vincolati dal piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Codice, oppure vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Codice, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico, con riferimento alle categorie di interventi ed opere sopra specificati.</p> <p>2. La Regione e il Ministero danno adeguata pubblicità sui rispettivi siti ufficiali della riscontrata condizione di esonero dall'obbligo di cui al comma 1. L'esonero decorre dalla data di pubblicazione del relativo avviso sui siti ufficiali.</p> <p>3. Nelle Regioni nelle quali sono stati stipulati gli accordi di collaborazione tra il Ministero, la Regione e gli enti locali di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nell'ambito territoriale di efficacia degli accordi medesimi, sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata gli interventi di cui alle voci B.6), B.13), B.26) e B.36) dell'Allegato 'B' al presente regolamento.</p> <p>4. Sono fatti salvi in ogni caso gli specifici accordi di collaborazione già intervenuti tra Ministero e singole Regioni, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto</p>	<p>(Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi)</p> <p>1. Gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, ultimo periodo, A.5, A.7, A.13 e A.14 dell'Allegato 'A' al presente regolamento, riguardanti aree o immobili vincolati dal piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Codice, oppure vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Codice, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico, con riferimento alle categorie di interventi ed opere sopra specificati.</p> <p>2. La Regione e il Ministero danno adeguata pubblicità sui rispettivi siti ufficiali della riscontrata condizione di esonero dall'obbligo di cui al comma 1. L'esonero decorre dalla data di pubblicazione del relativo avviso sui siti ufficiali.</p> <p>3. Nelle Regioni nelle quali sono stati stipulati gli accordi di collaborazione tra il Ministero, la Regione e gli enti locali di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nell'ambito territoriale di efficacia degli accordi medesimi, sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata gli interventi di cui alle voci B.6), B.13), B.26) e B.36) dell'Allegato 'B' al presente regolamento.</p> <p>4. Sono fatti salvi in ogni caso gli specifici accordi di collaborazione già intervenuti tra Ministero e singole Regioni, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.</p>	<p>Proposta emendativa accolta</p>
---	---	------------------------------------

1990, n. 241, e successive modificazioni.		
<p style="text-align: center;">ART. 5</p> <p>(Disposizioni specificative degli interventi)</p> <p>1. Ferma restando l'applicazione del presente decreto in ogni sua parte fin dalla sua entrata in vigore, i piani paesaggistici di cui agli articoli 135 e 143 del Codice possono dettare direttive o disposizioni per la specificazione, ad opera degli strumenti urbanistici locali, in sede di adeguamento ai piani paesaggistici stessi, delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A al presente regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 5</p> <p>(Disposizioni specificative degli interventi)</p> <p style="text-align: center;">Non emendato</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 6</p> <p>(Procedimento e contenuti precettivi per la stipula degli accordi di collaborazione)</p> <p>1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Ministro, con proprio decreto, previa intesa in sede di conferenza unificata, approva le linee guida di coordinamento relative alla struttura e ai contenuti precettivi degli accordi di collaborazione tra il Ministero, le singole Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal decreto-legge n. 133 del 2014.</p> <p>2. Sugli schemi di accordi, predisposti d'intesa dal Ministero, dalla Regione interessata e dall'ANCI regionale, è acquisito il parere obbligatorio dell'Osservatorio Nazionale del paesaggio, che ne verifica la conformità al Codice, al presente decreto e alle linee guida di cui al precedente comma 1. Il Ministro può altresì richiedere il parere del Consiglio Superiore dei Beni culturali e paesaggistici.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 6</p> <p>(Procedimento e contenuti precettivi per la stipula degli accordi di collaborazione)</p> <p style="text-align: center;">Non emendato</p>	
<p style="text-align: center;">CAPO II</p> <p style="text-align: center;">PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO</p> <p style="text-align: center;">SEMPLIFICATO</p> <p style="text-align: center;">ART. 7</p> <p>(Procedimento autorizzatorio semplificato)</p>	<p style="text-align: center;">CAPO II</p> <p style="text-align: center;">PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO</p> <p style="text-align: center;">SEMPLIFICATO</p> <p style="text-align: center;">ART. 7</p> <p>(Procedimento autorizzatorio semplificato)</p>	

<p>per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche)</p> <p>1. Oltre agli interventi di lieve entità indicati nell'elenco di cui all'Allegato 'B' al presente regolamento, sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.</p> <p>2. Qualora con l'istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entità, si applica il procedimento autorizzatorio ordinario di cui all'articolo 146 del Codice.</p> <p>3. Alle autorizzazioni rinnovate si applica la disposizione di cui all'articolo 146, comma 4, del Codice, con riferimento alla conclusione dei lavori entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio di efficacia della nuova autorizzazione.</p>	<p>per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche) Non emendato</p>	
<p>ART. 8 (Semplificazione documentale)</p> <p>1. L'istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità è compilata – anche in modalità telematica - secondo il modello semplificato di cui all'Allegato 'C' al presente regolamento ed è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato nelle forme di cui all'Allegato 'D' al presente regolamento. Nella relazione sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell'area, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento e sono altresì indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.</p> <p>2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del</p>	<p>ART. 8 (Semplificazione documentale)</p> <p>1. L'istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità è compilata – anche in modalità telematica - secondo il modello semplificato di cui all'Allegato 'C' al presente regolamento ed è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato nelle forme di cui all'Allegato 'D' al presente regolamento. Nella relazione sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell'area, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento e sono altresì indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.</p> <p>2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in</p>	

<p>Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25, recante l'individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.</p> <p>3. Per gli interventi di lieve entità che riguardano immobili vincolati dal piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Codice, oppure vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Codice medesimo, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, la relazione paesaggistica di cui al comma 1 deve contenere altresì specifici riferimenti ai valori storico-culturali ed estetico-percettivi che caratterizzano l'area interessata dall'intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.</p> <p>4. Alla presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale.</p>	<p>data 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25, recante l'individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.</p> <p>3. Per gli interventi di lieve entità che riguardano immobili vincolati dal piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Codice, oppure vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Codice medesimo, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, la relazione paesaggistica di cui al comma 1 deve contenere altresì specifici riferimenti ai valori storico-culturali ed estetico-percettivi che caratterizzano l'area interessata dall'intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.</p> <p>4. Alla presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale.</p>	<p>Proposta emendativa accolta</p>
<p>ART. 9 (Concentrazione procedimentale e presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata)</p> <p>1. L'istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per l'edilizia (SUE) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, secondo le modalità ivi indicate, qualora siano riferite ad interventi edilizi ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.</p> <p>2. Nei casi in cui l'istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, la domanda e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).</p>	<p>ART. 9 (Concentrazione procedimentale e presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata)</p> <p>1. Fatti salvi i casi di cui al comma 2, l'istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per l'edilizia (SUE) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, secondo le modalità ivi indicate, qualora siano riferite ad interventi edilizi ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.</p> <p>2. Nei casi in cui l'istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, la domanda e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per le attività</p>	<p>Proposta emendativa accolta</p>



<p>3. In tutti gli altri casi, la richiesta di autorizzazione paesaggistica è presentata all'autorità procedente.</p>	<p>produttive (SUAP). 3. In tutti gli altri casi, la richiesta di autorizzazione paesaggistica è presentata all'autorità amministrazione procedente.</p>	<p>Proposta emendativa accolta</p>
<p style="text-align: center;">ART. 10 (Termine per la conclusione del procedimento)</p> <p>1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 10 (Termine per la conclusione del procedimento) Non emendato</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 11 (Semplificazioni procedurali)</p> <p>1. L'amministrazione procedente, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'Allegato 'A' al presente decreto, oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni documentali ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria.</p> <p>2. Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata, l'amministrazione procedente indice la conferenza di servizi, ai sensi del decreto legislativo attuativo dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ai fini dell'acquisizione del parere del Soprintendente. I termini di cui al medesimo decreto legislativo attuativo dell'articolo 2 della legge n. 124 del 2015, previsti per l'amministrazione preposta alla tutela paesaggistica e dei beni culturali, sono dimezzati.</p> <p>3. Nei soli casi nei quali l'intervento progettato non richieda altro titolo abilitativo all'infuori della autorizzazione paesaggistica semplificata,</p>	<p style="text-align: center;">ART. 11 (Semplificazioni procedurali)</p> <p><i>Sostituito con il seguente</i></p> <p>1. Ove l'intervento o le opere richiedano più di un atto di assenso comunque denominato, oltre alla autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9, indicano la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 1 e 6 del decreto legislativo attuativo dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ai fini dell'acquisizione del parere dell'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e del Soprintendente, nonché per l'acquisizione degli ulteriori atti di assenso. I termini di cui all'articolo 1 del decreto legislativo attuativo dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, previsti per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e dei beni culturali, sono dimezzati.</p> <p>2. L'amministrazione procedente,</p>	<p>Proposta emendativa accolta.</p>

l'amministrazione precedente richiede all'interessato, ove occorrono, in un'unica volta, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, assegnando il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, per l'invio degli stessi in via telematica. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'istanza è dichiarata improcedibile. Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta, l'amministrazione precedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l'accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell'istruttoria, una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime, per via telematica, il proprio parere vincolante all'amministrazione precedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.

4. In caso di valutazione negativa della proposta formulata dall'amministrazione precedente, il Soprintendente comunica per via telematica al richiedente, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e della proposta dell'amministrazione precedente, specificandoli in modo dettagliato, ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest'ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d'uso eventualmente presenti e di ciò venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato al richiedente un termine di quindici giorni

ricevuta l'istanza, verifica preliminarmente se l'intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'Allegato 'A' del presente decreto ovvero all'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi comunica ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 9, ovvero al richiedente, ove non trovi applicazione il comma 1, che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o necessita di autorizzazione ordinaria.

3. L'amministrazione precedente, valuta la conformità dell'intervento o opera alle prescrizioni d'uso, ove presenti, contenuti nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, anche se solamente adottato ai sensi del Codice, nonché, eventualmente, la sua compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento.

4. Ove non trovi applicazione il comma 1 e nelle more di costituzione del SUE, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7.

5. L'amministrazione precedente richiede all'interessato, ove occorrono, in un'unica volta, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che sono inviati in via telematica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine l'istanza è dichiarata improcedibile. Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta, l'amministrazione precedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l'accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell'istruttoria, una motivata proposta di accoglimento,

(comma 4) Si fa riserva di approfondimento in sede di Governo



entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di venti giorni adotta il provvedimento negativo fornendo idonea e specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione all'autorità procedente.

5. Il parere del Soprintendente è obbligatorio e non vincolante e deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento della proposta quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso nel piano paesaggistico e nel provvedimento di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice.

6. Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.

7. L'articolo 146, comma 4, del Codice si applica anche alle autorizzazioni paesaggistiche semplificate.

unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.

6. In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3, l'amministrazione procedente ne dà comunicazione all'interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati entro quindici giorni dalla richiesta, persistano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica rigetta motivatamente l'istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente.

7. In caso di valutazione negativa della proposta di accoglimento formulata dall'amministrazione procedente, il soprintendente comunica per via telematica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e della proposta dell'amministrazione procedente, specificandoli in modo dettagliato, ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest'ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d'uso eventualmente presenti e di ciò venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato al richiedente un termine di quindici

	<p>giorni entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, adotta il provvedimento motivato di diniego, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione all'autorità procedente.</p> <p>8. Il parere del Soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso nel piano paesaggistico approvato sensi del Codice o nel provvedimento di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice.</p> <p>9. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti, si applica il silenzio assenso di cui all'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.</p> <p>10. Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.</p> <p>11. L'articolo 146, comma 4, del Codice si applica anche all'autorizzazione paesaggistica semplificata.</p>	<p>Proposta emendativa accolta</p>
<p>ART. 12 (Semplificazione organizzativa)</p> <p>1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata presso ciascuna Soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili dei relativi procedimenti.</p> <p>2. Le Regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, promuovono le iniziative</p>	<p>ART. 12 (Semplificazione organizzativa) Non emendato</p>	



<p>organizzative da adottarsi dalle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, in particolare per quanto concerne l'individuazione del responsabile dei procedimenti autorizzatori paesaggistici.</p>		
<p style="text-align: center;">ART. 13 (Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate)</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice le disposizioni del presente decreto trovano immediata applicazione nelle Regioni a statuto ordinario.</p> <p>2. In ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto alla tutela del paesaggio, ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale previste in esso e nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del presente decreto. Sino al predetto adeguamento trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti.</p> <p>3. L'esonero dall'obbligo di autorizzazione delle categorie di opere e di interventi di cui all'Allegato "A" al presente decreto si applica immediatamente in tutto il territorio nazionale.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 13 (Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate) Non emendato</p>	
<p style="text-align: center;">CAPO III NORME FINALI ART. 14 (Prevalenza del regolamento di delegificazione e rapporti con gli strumenti di pianificazione)</p> <p>1. L'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui</p>	<p style="text-align: center;">CAPO III NORME FINALI ART. 14 (Prevalenza del regolamento di delegificazione e rapporti con gli strumenti di pianificazione) Non emendato</p>	

<p>all'Allegato 'A' prevale su eventuali disposizioni contrastanti, quanto al regime abilitativo degli interventi, contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione ad essi adeguati. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice.</p>		
<p>ART. 15 (Rinvio a normative di settore)</p> <p>1. L'esclusione dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica degli interventi di cui all'Allegato 'A' al presente regolamento non produce alcun effetto sulla disciplina amministrativa cui sono assoggettati tali interventi in base alla Parte II del Codice o delle vigenti normative di settore, in particolare per quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi, i provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e l'esercizio di attività commerciali in area pubblica.</p>	<p>ART. 15 (Rinvio a normative di settore) Non emendato</p>	
<p>ART. 16 (Coordinamento con la tutela dei beni culturali)</p> <p>1. Ove gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del presente regolamento, abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e artistica, ai sensi della Parte II del Codice, l'interessato presenta un'unica istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica di cui agli articoli 21 e 22 del Codice medesimo.</p>	<p>ART. 16 (Coordinamento con la tutela dei beni culturali) Non emendato</p>	
<p>ART. 17 (Rinvio all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)</p> <p>1. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento si applica l'articolo 167 del codice. In tali casi l'autorità preposta alla</p>	<p>ART. 17 (Rinvio all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)</p> <p>1. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento si applica l'articolo 167 del codice. In tali casi l'autorità preposta alla gestione del</p>	



<p>gestione del vincolo e il Soprintendente, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 167, comma 4, del codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell'intervento.</p> <p>2. Non può disporsi la rimessione in pristino nel caso di opere realizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette ad altro titolo abilitativo all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 2.</p>	<p>vincolo e il Soprintendente, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 167, comma 4, del codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell'intervento.</p> <p>2. Non può disporsi la rimessione in pristino nel caso di opere realizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette ad altro titolo abilitativo all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 2 e da ricondursi a interventi ed opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 2.</p>	<p>Proposta emendativa accolta</p>
<p>ART. 18 (Specificazioni e rettificazioni)</p> <p>1. Sulla base dell'esperienza attuativa del presente decreto il Ministro, previa intesa con la conferenza unificata, può apportare con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli elenchi di cui agli Allegati 'A' e 'B', fondate su esigenze tecniche ed applicative, nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui all'Allegato 'D' al presente decreto.</p>	<p>ART. 18 (Specificazioni e rettificazioni) Non emendato</p>	
<p>ART. 19 (Abrogazioni)</p>	<p>ART. 19 (Abrogazioni) Non emendato</p>	
<p>ART. 20 (Clausola di invarianza finanziaria)</p> <p>1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	<p>ART. 20 (Clausola di invarianza finanziaria) Non emendato</p>	



Allegato A e B (si riportano le sole disposizioni poi emendate)	Allegato A e B	
<p>B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare;</p> <p>A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;</p> <p>B.26., verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero;</p> <p>B.35. interventi di realizzazione della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;</p>	<p>B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare;</p> <p>A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo; installazione di manufatti amovibili e/o di facile rimozione consistenti in opere di carattere stagionale e a servizio della balneazione quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine.</p> <p>B.26., verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine</p> <p>B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;</p>	<p>inserire, in fine, dopo le parole: "servizi igienici e cabine" le parole: ferma restando la necessità di dotarsi dell'autorizzazione paesaggistica semplificata per la prima installazione"</p>



Sono, altresì, condivise dall'ANCI le raccomandazioni formulate, che si riportano nel seguito.

- *In relazione a quanto previsto dall'articolo 18, si richiede l'immediata attivazione di un tavolo di confronto al fine di condividere gli esiti del monitoraggio dell'applicazione delle previsioni regolamentari ed individuare le esigenze di sottoposizione a rettifica e specificazione; si auspica, altresì, che il tavolo di confronto con la Commissione Ambiente ed Energia – tavolo tecnico interregionale del Paesaggio e con l'ANCI possa essere attivato con immediatezza, al fine di proseguire nel fattivo confronto.*
- *Si richiede che il Governo valuti la possibilità, in un prossimo provvedimento normativo, di introdurre apposite modifiche all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25, comma 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, volte a consentire che gli interventi di lieve entità di cui all'allegato B al presente schema di Regolamento, anziché essere sottoposti alle procedure di cui all'articolo 11, possano essere, invece, sottoposte a un più efficace regime di semplificazione, consistente nell'autocertificazione (SCIA o CILA o altri strumenti conosciuti dall'ordinamento giuridico vigente) con eventuale rafforzamento dei poteri di controllo successivo e repressivo delle Amministrazioni competenti statali e delle autonomie territoriali;*
- *Si richiede che nella stessa occasione siano introdotte ulteriori e idonee misure di semplificazione premiali per le Regioni e le Province autonome che abbiano approvato il Piano paesaggistico, con elaborazione congiunta, ai sensi del Codice;*
- *Si evidenzia, infine, la necessità, indipendentemente dal presente provvedimento, di affrontare e regolamentare le modalità di coordinamento dei rapporti tra Sovrintendenza e autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nell'ambito della conferenza di servizi come recentemente modificata.*
- *Infine, si rileva l'opportunità di chiarire nella Relazione l'operatività dei limiti previsti dall'articolo 167, comma 4, lettera a) del Codice.*

Quanto sopra è stato condiviso nel corso della riunione della Conferenza Unificata riunione tecnica del 5 luglio 2016 dall'ANCI e dal Coordinamento tecnico della Commissione Ambiente Energia – Ambito Paesaggio.

Roma 5 luglio 2016.

Il MiBACT esprime parere favorevole sulle raccomandazioni formulate congiuntamente dal Coordinamento delle Regioni e dall'ANCI





CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
16/82/CU6/C1-C5

**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO, PROPOSTO DAL MINISTRO DEI
BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, RELATIVO
ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI ESCLUSI
DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA O SOTTOPOSTI A PROCEDURA
AUTORIZZATORIA SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DEL
DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014, N. 83, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2014, N. 106, COME
MODIFICATO DALL'ARTICOLO 25 DEL DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE
2014, N. 133, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11
NOVEMBRE 2014, N. 164**

Punto 6) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni


- nel condividere ed apprezzare gli obiettivi di semplificazione che il provvedimento si prefigge, auspica un intervento più complessivo di semplificazione che affronti in maniera organica la disciplina,
- nel raccomandare, quindi, al Governo la necessità che siano introdotte, anche con autonomo provvedimento, misure premiali per le Regioni che abbiano approvato o approvino Piani paesaggistici con elaborazione congiunta, ai sensi di quanto previsto dal Codice dei Beni culturali
- esprime l'Intesa sullo schema di D.P.R., oggetto di esame da parte della Conferenza Unificata, nei termini di cui alla condivisione maturata in sede tecnica nella riunione del 5 luglio 2016, successivamente ratificata nella nota del Capo dell'Ufficio Legislativo del MIBACT.

La Conferenza, inoltre, formula ulteriori due proposte emendative:

- **Articolo 9**

Alla fine del comma 1 dell'art. 9, sono aggiunte le seguenti parole: “, ovvero, nelle more della costituzione del SUE, all'Ufficio comunale competente per le attività edilizie”.

Motivazione: la modifica è necessaria in quanto la formulazione precedente risulta in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 5, 20 e 23 bis del DPR 380/2001, creando difficoltà interpretative per gli operatori ed, altresì, non in conformità con le previsioni normative in materia di conferenza di servizi e SCIA approvate dal Consiglio dei Ministri e di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.



- **Allegato A**

All'allegato A, punto 20, al termine del periodo sopprimere le parole "*previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione e adeguamento della viabilità forestale*".

Motivazione: si suggerisce una ulteriore misura di semplificazione dei processi autorizzativi che riguardano le strade forestali che costituiscono infrastrutture indispensabili per poter esercitare in modo razionale e sostenibile la gestione del bosco e rappresentano un presidio indispensabile per una maggiore tutela del territorio da danni di tipo idrogeologico, da incendi, fitopatie, etc..

Roma, 7 luglio 2016



A handwritten signature, likely the same as the one on the stamp, located at the bottom right of the page.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
UFFICIO LEGISLATIVO

INTERVENTO DELL'ON. SOTTOSEGRETARIO BORLETTI BUITONI

Conferenza Unificata 7 luglio 2016

Punto 6 Odg – Intesa sullo schema di dPR recante Regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Relativamente alle proposte emendative presentate nel documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, viene senz'altro accolta quella riguardante l'articolo 9.

Riguardo alla seconda, specificamente con riferimento a quella relativa all'Allegato A, punto 20, devo osservare che il problema sotteso a tale proposta potrebbe agevolmente essere risolto in via interpretativa, atteso che il *“previo parere favorevole del Soprintendente”*, previsto dal penultimo rigo di tale punto A 20, deve intendersi correttamente riferito non già ai singoli interventi elencati nella medesima voce A 20 (tra cui la realizzazione o l'adeguamento della viabilità forestale), bensì alla locuzione *“piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione”*.

Ne consegue che gli interventi in questione, sono a tutti gli effetti esonerati dalla previa autorizzazione paesaggistica e il parere del Soprintendente è riferito esclusivamente ai piani di gestione forestale.

Peraltro, ove occorra, potrà senz'altro chiarirsi anche nel corso dell'ulteriore iter del provvedimento dinanzi alle Commissioni Ambiente e Territorio di Camera e Senato, che il parere del Soprintendente, previsto dal penultimo rigo della voce A 20 per il piano di gestione forestale, sarà riferito esclusivamente alla realizzazione degli interventi ivi elencati ovvero limitatamente a quelli più impattanti, quali la realizzazione e l'adeguamento delle strade forestali, e non anche all'intero piano forestale anche per le parti non di competenza del MIBACT.

Pertanto, la suddetta interpretazione sembra assorbire la proposta emendativa in questione.

